

# TI\_GERICHTE 52.2000.296 vom 12. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.296](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.296)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.296 du 12 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.296 del 12 settembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 3

Come si è accennato in narrativa, il ricorrente è stato prosciolto in ambito penale dagli addebiti che gli erano stati mossi (cfr. sentenza 16 maggio 2001 delle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale). Al proposito va tuttavia osservato che trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza e non di ammonimento, il giudizio dell'autorità amministrativa è indipendente dalle risultanze del procedimento penale, quando, come è stato accertato nel presente caso (cfr. consid. 4), è stato provato che l'amministrato è inidoneo a condurre veicoli a motore a causa della sua dipendenza dall'alcol. La sicurezza stradale è in ogni caso prevalente. 4. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia 28 luglio 2000 del lic. phil. \_\_\_\_\_. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni. 4.1. Durante il colloquio avuto con l'interessato, il perito lo ha interrogato in merito alla sua vita, si è informato circa i suoi precedenti specifici quale conducente fino a rievocare i fatti del 2 aprile 2000. Considerato il tasso alcolico dell'1,9 per mille riscontrato alle 6.15 della mattina, l'esperto ha stimato che il peritando doveva aver ingerito circa una ventina di birre, mentre quest'ultimo ha affermato di aver bevuto "sicuramente di più di 10 birre". Il fatto di non saper tenere conto del proprio consumo è stato ritenuto preoccupante dal perito, come pure che il peritando non è apparso assolutamente impressionato dalle quantità di alcol che riesce ad assumere e delle revoche fino ad ora scontate. L'insorgente ha poi ammesso che rispetto al passato gli capita meno frequentemente di consumare alcol in modo smodato, in media una volta al mese durante il finesettimana ed in compagnia di amici. A detta del perito ciò evidenzia un problema dipsomanico, ossia la perdita di controllo nel bere in tali circostanze. A torto il ricorrente ritiene che non sia stato considerato il parere del dr. \_\_\_\_\_, il quale ha escluso che vi fosse un abuso di bevande alcoliche al momento del suo esame (cfr. parere 20 luglio 2000). Il lic. phil. \_\_\_\_\_ si è chinato in modo approfondito sulle conclusioni espresse dal medico, chiedendo anche dei complementi di analisi e di dati, richieste che hanno potuto essere soddisfatte solo parzialmente. Per quanto al momento della valutazione del dr. \_\_\_\_\_ non vi fossero indizi di un problema cronico alcolcorrelato, i dati raccolti dal lic. phil. \_\_\_\_\_ dal 1997 al maggio 2000 (cfr. perizia pag. 4) evidenziano la presenza di "periodici ma frequenti abusi alcolici importanti con anche (sia intercalati che parallelamente) dei consumi eccessivi abituali." L'analisi effettuata dal lic. phil. \_\_\_\_\_ non appare in contrasto con quanto espresso dal medico, ritenuto che abbraccia un lasso di tempo maggiore e che si china su aspetti psicologici, non considerati dall'esame

internistico al quale si è - giustamente - limitato il dr. \_\_\_\_\_. All'insorgente è stato poi sottoposto il grafico reattivo di Wartegg ed il test di disegno di Koch. Questi attestano un profilo segnato prevalentemente da limiti nel controllo razionale e volitivo delle energie, ciò che conferma quanto detto innanzi. Per gli aspetti alcolcorrelati gli è pure stato sottoposto il questionario MAST-R e la scala dell'alcolismo di Mc Andrew, che hanno evidenziato la presenza di un alcolismo grave. Nel corso del colloquio è inoltre emerso che l'insorgente tende a banalizzare la problematica del guidare in stato di ebbrietà. Il perito da quindi concluso che "appare principalmente presente un annoso consumo alcoolico smodato occasionale ma anche frequentemente abituale e comunque facile e prevedibile, che in passato (negli anni ottanta in particolare, ma anche recentemente) è sicuramente stato cronicamente acuto, come si evince dai precedenti e dagli esami medici; esso sembra essere principalmente legato alle situazioni di convivialità e in parte probabilmente anche alla gestione degli stati emotivi e/o dell'umore, ma è ormai diventata una caratteristica tipologica del peritando". L'esperto, dopo aver evidenziato che attualmente non sono presenti chiari o sospetti segni fisici e aspetti internistici permanenti associabili clinicamente ad un consumo regolare o abituale di sostanze alcooliche, ha tuttavia evidenziato che per quanto concerne l'atteggiamento del peritando verso la guida sicura "appare presente un resistente e acritico atteggiamento di sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcoolici per la guida, e ciò nonostante le molte misure amministrative subite (complessivamente oltre otto anni di revoca)" (cfr. rapporto peritale pag. 7) . 4.2. La perizia del lic. phil. \_\_\_\_\_ appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso. Il referto, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessato alla guida, risulta essere chiaro ed approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito a torto alla prognosi negativa formulata dal perito, secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono adempiute. 5. Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 3 anni e

#### **E. 4**

mesi è proporzionata alla fattispecie. 5.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199). 5.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di svariate misure di revoca della licenza di condurre. Inoltre dall'ultimo provvedimento adottato nei suoi confronti è trascorso un lasso di tempo alquanto breve (tre mesi). Malgrado i lunghi periodi di revoca che ha dovuto scontare, egli non ha tratto alcun insegnamento dalle vicende. In definitiva, le precedenti revoche non hanno raggiunto lo scopo voluto. Questa conclusione è pure confortata dal parere del perito lic. phil. \_\_\_\_\_. 5.3. In simili circostanze, la durata fissata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto

ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata. 6. Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3 lett. e, 17 e 23 cpv. 3 LCStr; 35 cpv. 1 e 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.